

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

102° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (1623) (D'iniziativa dei senatori Alessandrini ed altri) (1):

PRESIDENTE . . . Pag. 1547, 1551, 1552 e *passim*
ALESSANDRINI 1548, 1552

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ».

ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Pag. 1551, 1552, 1553
ARNONE, relatore alla Commissione 1549, 1551, 1553
CROLLALANZA 1549
GROSSI 1549, 1552
MADERCHI 1550, 1553
SAMONÀ 1550
SGHERRI 1550

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Alifana » (2086) (Approvato dalla Camera dei deputati) (2):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 1553, 1554, 1555 e *passim*
AVEZZANO COMES 1554, 1555
DEGAN, sottosegretario di Stato per i trasporti 1554, 1555, 1556 e *passim*
FERMARELLO 1557
PISCITELLO 1555, 1556, 1557

(2) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana ».

8^a COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (2313):

PRESIDENTE Pag. 1532, 1533
ZACCARI, relatore alla Commissione . . . 1532

Discussione e approvazione:

« Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto » (2318) (Di iniziativa dei deputati Beccaria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 1545, 1546, 1547
ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 1547
GROSSI 1546
ZACCARI, relatore alla Commissione . . . 1546

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere » (2339):

PRESIDENTE 1533, 1535, 1536 e *passim*
AVEZZANO COMES 1535
GIOIA, ministro della marina mercantile . 1537
1538, 1539
SEMA 1536, 1537
ZACCARI, relatore alla Commissione 1533, 1536
1538

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale » (2340):

PRESIDENTE 1539, 1540, 1541 e *passim*
GIOIA, ministro della marina mercantile . 1541
1542
GROSSI, relatore alla Commissione 1540, 1541
1542 e *passim*
SEMA 1542
TANGA 1542

Discussione e approvazione:

« Proroga del contributo sul migliatico » (2370) (D'iniziativa dei deputati Marocco ed altri; Ballarin ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 1544, 1545
ARNONE 1544

CROLLALANZA Pag 1544
GIOIA, ministro della marina mercantile . 1545
PACINI 1544
SEMA 1544, 1545

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

GROSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (2313)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera ».

La 3^a Commissione ha espresso parere favorevole; la 10^a Commissione non si è espressa, ma essendo i termini ormai scaduti, possiamo procedere.

Prego il senatore Zaccari di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ZACCARI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge in discussione riguarda due semplici modifiche al testo dell'articolo 1 della legge n. 388 del 1963; si tratta di sopprimere le parole: « di discriminazione » e di aggiungere le altre: « o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle predette misure ».

È chiaro il fine che si intende conseguire con le predette modifiche: proteggere l'armamento italiano da possibili azioni pregiudizievoli, non inquadrabili nella definizione di « discriminazione », anche nei casi in cui il Paese discriminante si serva di navi noleggiate, espediente questo che è stato o potrebbe essere posto in essere.

8ª COMMISSIONE

102º RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Togliendo le parole: « di discriminazione », infatti, si intende allargare la possibilità di intervento a tutti i casi in cui vengano attuate « azioni pregiudizievoli », ed aggiungendo l'espressione sopraddetta si autorizza il Governo ad adottare contromisure nei riguardi di quei paesi che si servono di navi che, pur non battendo bandiera di detti paesi, usufruiscono dei benefici derivanti dalle misure discriminanti. Se si afferma e si sostiene il principio della libertà di scelta del vettore marittimo, come ha sempre fatto l'Italia, è necessario ed opportuno porre in essere contromisure nei riguardi di quei paesi che tale principio non accettano e non praticano. Certo le nuove disposizioni presuppongono obiettivi e chiari accertamenti per evitare contromisure errate o discrezionali, ma giudico che a questo possa ovviare il parere vincolante della Commissione interministeriale presieduta dal rappresentante del Ministero degli affari esteri, prevista dall'articolo 3 della citata legge n. 388.

Giudico, di conseguenza, di potere esprimere parere favorevole alle proposte contenute nel disegno di legge n. 2313 perchè esso risponde ad una necessità di legittima difesa dell'armamento nazionale. Invito perciò la Commissione ad approvarlo con un emendamento tendente ad aggiungere le parole « concorrenza non commerciale » in modo da completare l'elencazione delle misure pregiudizievoli contenute nello stesso articolo, affinchè coloro che dovranno applicare la legge non abbiano dubbi nell'interpretazione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Zaccari e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, è sostituito dal seguente:

« Il Governo ha facoltà, nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei

traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana — quali riserve di traffico, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera — di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere, dopo la parola « traffico », le altre: « concorrenza non commerciale ».

(È approvato).

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere » (2339)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere ».

Comunico che le Commissioni 3ª, 5ª e 6ª si sono espresse favorevolmente.

Prego il senatore Zaccari di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z A C C A R I , relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 2339 è legato strettamente al problema dell'inquinamento, su

cui la Commissione in varie occasioni si è soffermata. Il provvedimento si propone di eliminare una delle cause più gravi dell'inquinamento marino. A parte infatti gli inevitabili imprevisti, come le collisioni, i naufragi, i possibili incidenti durante il carico o lo scarico, l'apporto maggiore all'inquinamento è dato dalla pratica delle petroliere di pulire le loro cisterne in navigazione e di scaricare in mare le acque di lavaggio e le acque di zavorra. Tutti gli studiosi sono unanimi nel sostenere che, per la difesa del mare, l'unica soluzione sta nella proibizione totale di tale pratica per tutte le navi ed in tutti i mari. È ben vero infatti che le petroliere sono le navi che più visibilmente possono inquinare, ma non bisogna dimenticare tutti gli altri tipi di navi le quali, versando in mare, ad esempio, gli olii bruciati delle macchine, arrecano, secondo alcuni studiosi, danni considerevoli.

Molti paesi da tempo si sono preoccupati di porre un freno al dilagare di tale fenomeno, trovando anche la collaborazione di alcune grandi società petrolifere che hanno adottato sistemi particolari per impedire lo scarico in mare di acque inquinate. A tal fine sono state convocate conferenze internazionali per la prevenzione dell'inquinamento marino da idrocarburi con la stipula di apposite convenzioni. Con la convenzione di Londra del 1954, che è la convenzione fondamentale, si proibiva lo scarico di « residui persistenti » entro 50 miglia dalle coste della maggior parte dei paesi del mondo, e con gli emendamenti apportati alla stessa convenzione nel 1962 i limiti delle zone proibite furono portati a 100 miglia con l'assoluta proibizione per lo scarico delle navi dalle 20 mila tonnellate di stazza lorda in su impostate dopo l'entrata in vigore delle norme stesse. Inoltre i Governi firmatari si obbligarono ad incoraggiare la costruzione di installazioni per lo scarico delle acque di zavorra nei terminali di carico e nei porti di riparazione per navi di ogni genere e nei porti per petroliere, ed anche a far studiare apparecchi destinati a purificare le acque inquinate prima del loro scarico in mare.

La convenzione di Londra del 1954 fu ratificata dall'Italia nel 1961, ma ebbe scarsa e lenta applicazione.

Il problema del ritardo delle ratifiche di convenzioni internazionali rappresenta uno degli aspetti emblematici della lentezza delle procedure amministrative del nostro sistema: la convenzione di Londra del 1954 fu ratificata, come dicevo, sette anni dopo, nel 1961; la seconda, con gli emendamenti apportati nel 1962, fu ratificata con otto anni di ritardo nel 1970, e la terza, con gli emendamenti del 1973, è ancora in attesa di ratifica.

Ora, la convenzione di Londra del 1954, all'articolo 8, aveva affrontato il problema delle installazioni portuali stabilendo: « Allo scadere del periodo di tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione nel territorio dipendente da un Governo contraente, questi dovrà assicurarsi che tutti i suoi porti principali abbiano previsto delle installazioni capaci di ricevere, senza imporre assurdi ritardi alla navigazione, i residui che le navi solitamente all'ancora in tali porti, dovessero scaricare dopo di aver depurato le acque di lavaggio dei carbonili o le acque di zavorra contaminate per mezzo di un separatore, d'un serbatoio di decantazione o di qualsiasi altro procedimento. Ciascun Governo contraente deciderà a seconda delle circostanze quali porti del suo territorio dovranno considerarsi porti principali ai sensi del presente articolo. Ne darà notifica per iscritto indicando se siano disponibili le necessarie installazioni ricettive ».

Ad una mia lettera del 1965 con la quale mi ero rivolto all'allora ministro della marina mercantile, senatore Spagnolli, per sollecitare provvedimenti in attuazione della convenzione, lo stesso mi rispondeva in data 26 aprile dello stesso anno in questi termini:

« Caro Zaccari, mi riferisco alla tua cortese lettera con la quale mi prospetti l'urgenza, da me condivisa, che siano emanati necessari provvedimenti per dare una concreta applicazione alla Convenzione internazionale contro l'inquinamento delle acque

di mare da idrocarburi. In proposito ti informo che, per quanto riguarda gli emendamenti apportati nel 1962 alla "Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi", firmata a Londra nel 1954, la relativa legge di accettazione ed esecuzione dovrebbe al più presto essere presentata al Parlamento a cura del Ministero degli affari esteri. In merito, poi, alle sanzioni da comminarsi per la mancata osservanza delle norme della Convenzione, un progetto di legge è in fase di avanzata elaborazione presso gli uffici del mio Ministero. In attesa dei suaccennati provvedimenti relativi all'alto mare, ho disposto che nelle acque territoriali il fenomeno dell'inquinamento, qualunque ne sia la causa, venga dalle autorità marittime controllato con particolare attenzione, nell'intento di prevenire ed eliminare, per quanto possibile, tale grave inconveniente ».

Ho voluto richiamare questo precedente per esprimere anche la mia personale soddisfazione per la presentazione del disegno di legge n. 2339 e per dare atto al ministro Gioia delle sue tempestive e concrete iniziative nello specifico settore, anche se devo lamentare il ritardo con il quale il Ministero della marina mercantile ha dato attuazione a quanto era stato stabilito dalla Convenzione del 1954.

In conclusione esprimo un parere pienamente favorevole al disegno di legge, augurandomi che la Commissione voglia approvarlo il più sollecitamente possibile, dato che l'installazione degli impianti nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste dovrebbe realizzarsi entro il 1° gennaio 1977 e dato che gli impianti dovrebbero essere strettamente collegati all'ammodernamento dei bacini di carenaggio.

Voglio vivamente sperare che, anche con questo provvedimento, l'Italia possa dare il suo concreto contributo al drammatico problema dell'inquinamento e contribuire alla salvezza del Mediterraneo, esposto più degli altri mari, per la sua natura, al pericolo di una morte biologica.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Zaccari per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

A V E Z Z A N O C O M E S . Avevo preparato un emendamento tendente ad inserire, alla fine del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, le parole: « ed alle imprese di degasificazione iscritte negli appositi registri delle Capitanerie di porto ». Mi sembrava infatti molto più opportuno affidare la gestione di questi compiti così delicati a dei tecnici. Di fronte però a valide argomentazioni prospettatemi dal ministro Gioia prima dell'inizio di questa seduta, preferisco presentare un ordine del giorno che invita il Governo a tener conto dell'attività di degasificazione, approfondendone gli aspetti per disciplinarla, eventualmente, con apposito provvedimento.

Colgo l'occasione per pregare il Ministro di esaminare la possibilità di affidare i residui scaricati dalle navi di passaggio ad alcuni galleggianti, così come accade in Portogallo o in Grecia: sul fiume Tago ci sono due natanti che ricevono i residui dalle navi che attraversano quelle acque; infatti tali mezzi galleggianti danno una sicurezza maggiore di quella esistente oggi nei bacini di carenaggio, dove sarà sempre necessaria la opera delle imprese di degasificazione.

Inoltre i predetti galleggianti hanno anche la importantissima funzione di evitare esplosioni di qualsiasi genere per mezzo della cosiddetta « inertizzazione » dell'azoto. Quando infatti si è in presenza di navi piene di gas e c'è pericolo di scoppio, esse vengono attorniate da navi cariche di azoto, che impedisce eventuali esplosioni. Ecco quindi la convenienza tecnica di avere dei mezzi galleggianti attraverso i quali si possono evitare sinistri che in Italia sono già avvenuti in parecchi porti, l'ultimo a La Spezia un anno e mezzo fa, quando un giovane chimico sprovveduto lasciò che una nave andasse ai lavori in bacino e fosse sottoposta alla fiamma ossidrica senza la necessaria degasificazione. In quell'occasione ci furono due morti, e alcune medaglie furono concesse dal Ministero della marina mercantile per atti eroici compiuti. Mi risul-

ta anche che un nostromo della Capitaneria di porto abbia avuto, oltre alla medaglia, addirittura un sesto del valore della nave, che gli è stato pagato in contanti perchè, senza il suo intervento, la nave sarebbe andata completamente distrutta.

In conclusione ribadisco l'invito al Ministro a studiare tale problema e a predisporre soluzioni che siano in grado di disciplinare adeguatamente l'attività di degasificazione.

S E M A . Nella precedente seduta il ministro Gioia aveva assunto l'impegno di fornire alcune precisazioni in modo particolare sulla connessione fra gli impianti, che dovrebbero essere realizzati in diversi porti dalle società che gestiscono i bacini e la esatta definizione dei compiti degli impianti stessi. Occorre, in primo luogo, chiarire se gli impianti devono essere utilizzati solo dalle navi che entrano in bacino per i lavori di carenaggio, per piccole imbarcazioni od altro o anche dalle navi nazionali o battenti bandiera straniera che attraccano per caricare o scaricare greggio.

La seconda questione da chiarire, alla quale avevo già accennato nella discussione in sede referente, riguarda l'obbligatorietà delle operazioni di degasificazione. È un problema molto importante che deve essere affrontato e risolto.

Se è possibile avere oggi i chiarimenti che ho richiesto meglio, altrimenti sono dell'opinione che il disegno di legge deve essere approvato senza modifiche per evitare il conseguente riesame da parte della Camera dei deputati. Fin d'ora, però, deve essere prevista la predisposizione di altri provvedimenti che affrontino i problemi da me sollevati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico alla Commissione che il senatore Avezzano Comes ha presentato il seguente ordine del giorno:

La 8ª Commissione permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 2339,

invita il Governo ad accertare lo stato degli impianti di degasificazione esistenti nei porti italiani al fine di valutare l'eventuale esigenza della realizzazione di altri impianti e le eventuali connessioni tra l'attività dei predetti impianti e quella degli impianti che saranno realizzati ai sensi del disegno di legge n. 2339;

accertata l'esistenza di connessioni tra le attività predette, il Governo dovrà tenerne conto in sede di stipulazione delle convenzioni previste dal disegno di legge.

Z A C C A R I , relatore alla Commissione. Prima di tutto esprimo la mia adesione all'ordine del giorno presentato dal senatore Avezzano Comes. Il problema sollevato nell'ordine del giorno è uno di quelli che deve essere approfondito ed esaminato con attenzione. La realizzazione degli impianti di degasificazione era stata prevista anche in sede di approvazione della legge sui bacini di carenaggio ma poi non è avvenuta. Una legislazione completa e organica del sistema, dunque, non esiste; sarebbe quindi opportuno che il Ministro studi il problema nei termini indicati dall'ordine del giorno del collega Avezzano Comes.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Sema, sono in grado di fornire una risposta su uno dei problemi che egli ha sollevato; l'obbligatorietà da parte dei comandanti delle navi di compiere le operazioni di degasificazione. La Convenzione di Londra del 1954, a questo proposito, stabilisce che tutte le navi appartenenti agli Stati cui si applica la Convenzione devono tenere un registro degli idrocarburi, che potrà o meno essere integrato nel registro di bordo regolamentare. Aggiunge poi che le autorità competenti di ogni territorio dipendente da un Governo contraente potranno esaminare a bordo delle navi alle quali si applica la Convenzione, durante la loro sosta in uno dei porti di questo territorio, il registro degli idrocarburi di cui le navi stesse devono essere provviste conformemente alle disposizioni della Convenzione. Quindi, ho l'impressione che ci sia la possibilità, da parte delle nostre autorità, di intervenire

nel senso indicato dal senatore Sema. Non mi sembra, per questo, che sia necessario presentare un apposito emendamento.

Non ho altro da aggiungere.

G I O I A, *ministro della marina mercantile*. Prima di tutto vorrei fornire i chiarimenti che sono stati richiesti dal senatore Sema. A me sembra che, con una piccola modifica che tra breve illustrerò, sia possibile prevedere l'utilizzazione di questi impianti, attualmente destinati soltanto alle navi che entrano nei cantieri di riparazione, anche da parte delle cisterne e delle petroliere in transito nei porti italiani.

Vorrei anche informare la Commissione che, d'intesa con il Ministro della sanità, ho nominato una commissione interministeriale per un esame comparato della legislazione dei paesi rivieraschi del Mediterraneo in ordine ai fenomeni di inquinamento del mare. La commissione dovrà elaborare e presentare al Ministro degli esteri una proposta di accordo internazionale in materia tra tutti i paesi rivieraschi del Mediterraneo. Ora non c'è dubbio che con la realizzazione degli impianti previsti dal disegno di legge al nostro esame, si risolverà un aspetto del problema ma rimarrà aperto quello dello scarico da parte delle petroliere dell'acqua di zavorra in alto mare. A questo proposito c'è da rilevare che non esiste una norma precisa che regoli la materia. I paesi presso i quali le petroliere si riforniscono si difendono come possono per impedire che gli scarichi inquinanti avvengano nelle vicinanze dei loro porti. Per questi motivi ritengo che occorre apportare una modifica al disegno di legge in base alla quale la convenzione che regola la concessione dovrà prevedere l'eventuale utilizzazione degli impianti da parte delle cisterne e delle petroliere in transito nei porti italiani. Con questa modifica e con una convenzione suppletiva con tutti i paesi del Mediterraneo uno dei problemi sarebbe risolto in via definitiva. Restano, è vero, altri problemi. Il senatore Sema — in occasione della discussione sul bilancio di previsione del Ministero della marina mercantile — ne ha fatto un lungo elenco, ma intanto avremmo

sgombrato il campo dal problema relativo agli scarichi inquinanti provenienti dalle petroliere.

Quindi, se la Commissione è d'accordo, potremmo inserire un comma aggiuntivo che dà la facoltà al Ministro di prevedere nella convenzione l'utilizzazione di questi impianti anche da parte delle navi-cisterne e delle petroliere in transito.

S E M A. Secondo me, non è sufficiente dire « le navi in transito », perchè in questo modo la disposizione potrebbe anche riferirsi solo alle navi che arrivano, si fermano e partono senza compiere operazioni di carico e scarico; quindi sarebbe opportuno usare l'espressione: « le navi in transito o che svolgano operazioni di carico e scarico ».

G I O I A, *ministro della marina mercantile*. Sono d'accordo. Per concludere vorrei anche dire che nel disegno di legge quando si parla di contributi alle società, mancano le parole « a partecipazione statale », che dovrebbero essere inserite. Infine, il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal senatore Avezzano Comes.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, prescritti dalla convenzione IMCO stipulata a Londra nel novembre 1973, sono affidate in concessione, con decreto del Ministro della marina mercantile, alle società che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste.

La convenzione, che dovrà disciplinare anche in deroga alla normativa vigente il regime della concessione, sarà stipulata tra il Ministero della marina mercantile e la

8ª COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

società concessionaria entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La concessione della gestione degli impianti di cui al primo comma non potrà comunque avere scadenza posteriore a quella della concessione per la gestione dei bacini di carenaggio interessati.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle predette società contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa necessaria e documentata per la realizzazione delle opere prescritte. Detti contributi possono altresì essere concessi, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.

Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

Il ministro Gioia ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « alle società », le altre: « a partecipazione statale ».

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal ministro Gioia al primo comma.

(È approvato).

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il primo comma vorrei precisare, per informazione dei colleghi, che IMCO è la sigla dell'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa, cioè l'organo centrale stabilito dalla Convenzione di Londra.

PRESIDENTE. Allora, sarebbe opportuno sostituire la sigla con le parole che la compongono e mettere la sigla fra parentesi.

GIOIA, *ministro della marina mercantile*. A me sembra che si tratti di una sigla ben individuata; secondo me è sufficiente che il significato della sigla sia riportato nel resoconto stenografico.

PRESIDENTE. D'accordo.

Al secondo comma è necessario apportare alcune modifiche formali. Al primo rigo occorre sostituire le parole « la convenzione » con le altre: « le convenzioni ». Di conseguenza, sempre al primo rigo, la parola « dovrà » deve essere sostituita con l'altra: « dovranno » e al terzo rigo la parola « sarà » deve essere sostituita con l'altra: « saranno ». Infine, al quarto e quinto rigo, le parole « la società concessionaria » devono essere sostituite dalle altre: « le società concessionarie ».

Metto ai voti tali emendamenti formali al secondo comma.

(Sono approvati).

Il ministro Gioia ha presentato un emendamento aggiuntivo. Ne do lettura:

Dopo il secondo comma inserire il comma seguente:

« Le convenzioni dovranno anche indicare le condizioni e le modalità per l'eventuale utilizzazione degli impianti di cui al primo comma da parte delle navi-cisterna e petroliere in transito o che svolgano operazioni di carico e scarico nei porti italiani ».

GIOIA, *ministro della marina mercantile*. L'emendamento ha lo scopo di mettere le società concessionarie nella condizione di consentire l'utilizzazione degli impianti alle cisterne ed alle petroliere in transito per impedire che scarichino le acque di zavorra in alto mare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal ministro Gioia.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma. Propongo una modifica formale, tendente a sostituire

8^a COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

alle parole « alla predetta società » le altre: « alle predette società ».

Vorrei inoltre chiedere all'onorevole Ministro se è indispensabile la seconda parte del comma. C'è infatti già una legge generale che autorizza la revisione dei prezzi.

G I O I A, ministro della marina mercantile. È assolutamente necessaria, perchè altrimenti ci potremmo trovare di fronte alla medesima situazione già verificatasi per i bacini di carenaggio.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento di carattere formale da me proposto al quarto comma.

(È approvato).

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro della marina mercantile, per le esigenze dei programmi di cui al precedente articolo e nei limiti della autorizzazione di spesa stabilita nell'articolo medesimo, può assumere impegni per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun anno purchè i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

I progetti delle opere da realizzare sono presentati dalle società concessionarie agli uffici o alle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime competenti per territorio.

I progetti stessi sono approvati sentito il parere degli enti o consorzi autonomi dei porti interessati, nonchè dei competenti organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della marina mer-

cantile. L'approvazione dei progetti comporta l'autorizzazione per l'anticipata occupazione delle aree demaniali marittime.

I contributi sono liquidati e pagati dal Ministero della marina mercantile in base a stati di avanzamento, vistati dagli uffici o dalle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime competenti per territorio.

Propongo di sopprimere, al primo comma, le parole: « dei programmi », che ritengo pleonastiche.

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale » (2340)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per lo sviluppo della

ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale ».

Prego il senatore Grossi di riferire alla Commissione.

GROSSI, *relatore alla Commissione*. È noto che la nostra industria cantieristica non è attualmente competitiva con quella di altri Paesi. Fra le cause che hanno determinato questa situazione, certamente non ultima per importanza è la carenza della ricerca scientifica e tecnologica. Per eliminare tale deficienza e al fine di creare la premessa per uno sviluppo della nostra cantieristica, il disegno di legge in esame propone di autorizzare l'IRI a costituire una società a prevalente partecipazione statale che abbia appunto per fine, come prevede l'articolo 1, « lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore delle costruzioni navali ». A tale società possono partecipare altre aziende aventi come attività la costruzione e la riparazione di navi, quelle operanti nel campo della propulsione e quelle armatoriali.

La ricerca applicata riguarderà le progettazioni, le tecnologie della costruzione e della propulsione. A tal fine la società potrà avvalersi della collaborazione di enti regionali ed esteri e promuoverà la preparazione di personale tecnico specializzato. L'attività della società procederà con programmi annuali di ricerca, da presentare ai Ministri della ricerca scientifica e della marina mercantile, e da sottoporre all'approvazione del CIPE. Per la realizzazione dei programmi si potrà anche ricorrere a contratti con aziende del settore.

Lo Stato, tramite il Ministero della marina mercantile, verserà alla predetta società un contributo di tre miliardi all'anno per 9 anni, dal 1976 al 1984. La società potrà avvalersi, per i progetti di ricerca, di mutui agevolati concessi dall'IMI. Infine avrà in assegnazione dal Ministero della marina mercantile la trattenuta che lo stesso farà sui contributi da pagarsi sugli interessi alle ditte armatoriali, in base alla legge 9 gennaio 1962. La trattenuta sarà pari, per ogni singola erogazione, ad un quarto di punto del contributo stesso.

Sollecitando la Commissione a voler approvare il disegno di legge, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti di carattere formale.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua puntuale ed esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite società finanziarie da esso controllate, è autorizzato a costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Alla predetta società possono partecipare:

società di costruzione e di riparazione navali;

società armatoriali;

società operanti nel campo della propulsione navale;

l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

(È approvato).

Art. 2.

La società ha lo scopo di:

a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;

b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con Enti e Associazioni nazionali ed esteri;

c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;

d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare.

A questo articolo, il relatore, senatore Grossi ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il primo periodo con il seguente: « La società di cui all'articolo 1 ha lo scopo di: ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

I programmi di ricerca sono preventivamente presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro per la marina mercantile, che li sottopone all'approvazione definitiva del CIPE.

Per l'attuazione dei programmi la società ha la facoltà di stipulare contratti con le aziende del settore di costruzione e di propulsione navale per lo sviluppo di metodi e di tecnologie avanzate nel campo progettuale e costruttivo.

I risultati delle ricerche effettuate sono comunicati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro della marina mercantile.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« I programmi di ricerca sono preventivamente presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro per la marina mercantile. Quest'ultimo, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al successivo articolo, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sottopone i predetti programmi all'approvazione definitiva del CIPE ».

GROSSI, *relatore alla Commissione.*
Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Sempre a questo articolo il relatore, senatore Grossi, ha presentato un emendamento inteso a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per l'attuazione dei programmi di ricerca la società di cui all'articolo 1 ha facoltà di stipulare contratti con le aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale per lo sviluppo di metodi e di tecnologie avanzate nel campo delle progettazioni e delle costruzioni ».

GIOIA, *ministro della marina mercantile.* Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal relatore, senatore Grossi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Il Governo propone il seguente articolo 3-bis:

« Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un Comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) da due esperti designati dal Ministro della marina mercantile;

c) da due esperti designati dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;

8ª COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

d) da un esperto designato dal Ministro della difesa;

e) da un esperto designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h) da un esperto designato dal Registro navale italiano.

Le designazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del Comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

GROSSI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

SEMA. Concordo con la istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, anche se devo rilevare che esso appare come organismo puramente ministeriale, cosa su cui esprimo i miei dubbi. A mio avviso occorre includere nel Comitato due esperti designati dal sindacato nazionale dei ricercatori, altrimenti istituiremo un Comitato meno qualificato di quello che abbiamo costituito per la pesca, e inoltre tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Se vogliamo infatti coinvolgere in questa operazione i lavoratori a tutti i livelli, dal bracciante al tecnico, dal saldatore fino allo scienziato, dobbiamo ampliare il Comitato, altrimenti ne risulterà solo un'accogliuta — mi si perdoni la parola, intesa nel senso buono del vocabolo — di funzionari ministeriali.

TANGA. Ma sono esperti.

SEMA. Sappiamo tutti benissimo come vengono nominati questi esperti. Posso fare fin d'ora i loro nomi.

GROSSI, *relatore alla Commissione*. Siccome si parla di esperti, e non di funzionari, potrebbe trattarsi anche di persone al di fuori del Ministero.

GIOIA, *ministro della marina mercantile*. Il senatore Sema resterà meravigliato quando vedrà la lista dei membri del Comitato: l'unico funzionario sarà il direttore generale del naviglio, perchè deve seguire le questioni nel loro complesso; tutti gli altri saranno esperti. Comunque non ho difficoltà ad includere, come abbiamo fatto per la pesca, quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, ma sono contrario alla proposta di inserire i rappresentanti dell'Associazione dei ricercatori, perchè, nel caso, sarebbe più interessata quella dei cantieri.

PRESIDENTE. Dovremmo allora aggiungere all'articolo 3-bis una lettera i) con questa formulazione: « da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria ».

SEMA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti tale subemendamento all'articolo 3-bis presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3-bis, così come risulta con l'emendamento aggiuntivo testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere alla società di cui all'articolo 1 della presente legge un contributo annuale di lire 3.000 milioni per cia-

8^a COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

scuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984.

Per l'esecuzione dei progetti di ricerca alla società può essere concesso dall'IMI il mutuo agevolato previsto dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

In sede di erogazione periodica a favore delle imprese armatoriali del contributo nel pagamento degli interessi di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, il Ministero della marina mercantile è altresì autorizzato a dedurre, per ogni singola erogazione, una somma corrispondente a un quarto di punto del contributo stesso e a disporre l'assegnazione in favore della società di cui all'articolo 1. Tale deduzione grava in egual misura sull'impresa armatoriale e sull'impresa cantieristica che ha costruito la nave, con diritto dell'impresa armatoriale a rivalersi nei confronti di quella cantieristica per l'aliquota a carico di quest'ultima.

La somma corrispondente a un quarto di punto del contributo di cui al comma precedente sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritta, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per essere riassegnata alla menzionata società.

Il relatore propone di sopprimere, al primo comma, le parole: « della presente legge ».

GROSSI, *relatore alla Commissione*.
Propongo anche una stesura più scorrevole, dal punto di vista della sintassi, del secondo comma. Ne do lettura:

« Per l'esecuzione dei progetti di ricerca l'IMI può concedere alla predetta società il mutuo agevolato previsto dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento soppressivo delle parole « della presente legge », presentato dal relatore al primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo con quello testè letto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

In riferimento all'articolo aggiuntivo 3-bis, in precedenza approvato, si rendono necessarie talune rettifiche di coordinamento alla numerazione degli articoli stessi ed ai relativi riferimenti.

L'articolo 4 diviene pertanto articolo 5; gli articoli 5 e 6, rispettivamente 6 e 7. Così pure, il primo comma dell'articolo 3, nella nuova formulazione approvata, dovrà contenere, al settimo rigo, il riferimento all'articolo 4.

Poichè non si fanno osservazioni, le predette rettifiche di coordinamento si intendono approvate.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del contributo sul migliatico » (2370), di iniziativa dei deputati Marocco ed altri; Ballarin ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Proroga del contributo sul migliatico », d'iniziativa dei deputati Marocco, Simonacci, Russo Ferdinando, Bassi, Belci, Bressani, Merli, Pisanu; Ballarin, Ceravolo, Foscarini, Guglielmino, Scipioni, Miceli Vincenzo, Bortot, Lavagnoli, Terraroli, Tamini, Cerra, Corvatta, già approvato dalla Camera dei deputati.

Su di esso si è pronunciata in senso favorevole la Commissione bilancio.

Il disegno di legge è stato approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre. Vorrei ricordare brevemente i precedenti legislativi del provvedimento. Con decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733, a sua volta modificata dalla legge 8 gennaio 1974, n. 2, era stato disposto che, a causa dell'aumento dei costi per l'esercizio della pesca marittima, venisse erogato un contributo straordinario commisurato alle miglia percorse da ciascun natante nell'esercizio della pesca, donde la denominazione « contributo su migliatico ».

È superfluo, onorevoli colleghi, spiegare le ragioni molto fondate che indussero il Governo a istituire il contributo sul migliatico. Il relativo provvedimento, peraltro, fu applicato limitatamente all'anno 1974 nella speranza che negli anni successivi le cose sarebbero andate meglio per i lavoratori della pesca. Invece, come tutti sappiamo, la situazione non è cambiata. Gli oneri derivanti ai pescatori per l'acquisto del carburante necessario alla loro attività, lungi dall'alleggerirsi, si sono piuttosto aggravati. Ecco la ragione per la quale alcuni deputati hanno presentato una proposta di

proroga del contributo sul migliatico, proroga inizialmente prevista per sei mesi. La competente Commissione della Camera dei deputati, con il parere favorevole del Governo, ha esteso la proroga a tutto il 1975. Devo solo aggiungere che sul provvedimento di proroga si è espressa favorevolmente anche la Comunità economica europea.

Invito, pertanto, la Commissione ad esprimersi in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E M A. Il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P A C I N I. Anche il Gruppo della democrazia cristiana è d'accordo sull'approvazione del provvedimento.

A R N O N E. Annuncio l'adesione del Gruppo socialista al disegno di legge al nostro esame.

C R O L L A L A N Z A. Il Gruppo del MSI-Destra nazionale è anch'esso favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico alla Commissione che i senatori Santalco, Tanga, Zaccari e Salerno hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'8^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2370, relativo alla proroga del contributo sul migliatico,

invita il Governo a snellire le procedure per la concessione dei contributi di cui al presente disegno di legge.

S E M A. Propongo che l'ordine del giorno sia fatto proprio dalla Commissione.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione.* Poichè non ci sono osservazioni, la proposta del senatore Sema è accolta.

8ª COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

G I O I A, ministro della marina mercantile. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E, relatore alla Commissione. Desidero informare i colleghi che, in sede di discussione del disegno di legge presso la competente Commissione della Camera dei deputati, è stato presentato, e accolto dal Governo, il seguente ordine del giorno:

La 10ª Commissione trasporti,

in considerazione della perdurante situazione di grave crisi che ancora travaglia il settore e in relazione anche all'ultimo aumento del gasolio, nel sottolineare l'esigenza di prorogare il contributo sul migliatico anche per l'anno 1976,

impegna il Governo a promuovere la necessaria azione presso i competenti organi della CEE per ottenerne l'assenso alla proroga richiesta.

S E M A. Credo che tutta la Commissione condivida l'ordine del giorno presentato dai colleghi della Camera.

P R E S I D E N T E, relatore alla Commissione. Ritengo che tale ordine del giorno possa essere sottoscritto da tutti i Gruppi.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

G I O I A, ministro della marina mercantile. Anche in questa sede dichiaro che il Governo accoglie l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E, relatore alla Commissione. Passiamo ora all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

La concessione del contributo straordinario ai natanti addetti alla pesca marittima professionale, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 no-

vembre 1973, n. 733, e modificato dalla legge 8 gennaio 1974, n. 2, è prorogata al 31 dicembre 1975.

(È approvato).

Art. 2.

Per la concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo, anche se riferito all'anno 1974, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.000 milioni, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto** » (2318), di iniziativa dei deputati Beccaria ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto », d'iniziativa dei deputati Beccaria, Calveti, Andreoni, Azzaro, Bertè, Bianco, Bianchi Fortunato, Boldrin, Bonalumi, Borghi, Botta, Cassanmagnago, Cerretti Maria Luisa, Castelli, Castellucci, Cattaneo Petrini Giannina, Colombo Vittorino, De Maria, Fusaro, Isgrò, La Loggia, Lapenta, Luraschi, Maggioni, Mancini Vincenzo, Marocco, Marzotto Caotorta, Matarelli, Mazzotta, Miotti Carli Amalia, Padula, Patriarca, Perrone, Prandini, Rognoni,

8ª COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Sangalli, Tantalò, Tarabini, Vaghi, Verga e Zolla, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zaccari di riferire alla Commissione.

ZACCARI, *relatore alla Commissione.* La IX Commissione della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa nella seduta del 12 novembre 1975 il disegno di legge n. 2318, oggi al nostro esame.

Dopo aver esaminato con attenzione il testo nei suoi tre articoli giudico di poter esprimere parere favorevole per i seguenti motivi:

1) per la necessità di rendere concretamente operante la legge 18 aprile 1962 la quale, con l'aggiornamento apportato al tasso di sconto dalla Cassa depositi e prestiti — salito al 9 per cento —, ha subito un inevitabile arresto. Infatti, vi sono numerose opere iniziate e non terminate e non sono stati rari i casi di rinuncia ai benefici da parte di Ordinari diocesani i quali, prima dell'aggiornamento del tasso di sconto, richiedendo alla Cassa depositi e prestiti mutui limitati all'importo del contributo capitalizzato potevano assumere a proprio carico la residua spesa. Oggi essi non si trovano più nella possibilità di seguire tale procedura essendo di molto aumentato l'onere della spesa a loro carico. Mentre infatti, ai saggi di sconto vigenti prima dell'aggiornamento, era possibile ottenere la concessione di un mutuo pari al 61,56 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere ammesse al contributo del 4 per cento ed al 76,95 per cento per quelle ammesse al contributo del 5 per cento, oggi il mutuo limitato all'importo del contributo capitalizzato è sceso rispettivamente al 42,27 per cento e al 52,83 per cento;

2) perchè l'aumento del contributo rispettivamente al 7 e all'8 per cento — che rappresenta l'adeguamento al nuovo tasso di sconto stabilito dalla Cassa depositi e prestiti — può stimolare una ripresa di attività ed eliminare i residui passivi;

3) perchè il disegno di legge non richiede alcun nuovo finanziamento ma contri-

buisce all'utilizzo di somme stanziare da precedenti provvedimenti legislativi.

Infine, vorrei dare lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio e fare alcune considerazioni.

La Commissione bilancio e programmazione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso. Richiama, peraltro, l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di stabilire, all'articolo 2, un limite temporale alla utilizzazione di somme iscritte in bilancio di esercizi precedenti e rese disponibili in seguito a revoche da parte del Ministero dei lavori pubblici e a rinunzie da parte degli Ordinari diocesani ».

Giudico la proposta della Commissione bilancio teoricamente opportuna ma, in sede pratica, non necessaria. Il contributo è stato aumentato al 7 e all'8 per cento. Ciò comporterà inevitabilmente la realizzazione di un minore numero di opere, per cui non è pensabile che possano rimanere dei residui passivi come forse teme la 5ª Commissione.

Per questa ragione mi permetto di proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GROSSI. Vorrei avere soltanto un chiarimento per quanto riguarda la misura dei contributi previsti all'articolo 1.

ZACCARI, *relatore alla Commissione.* In base alle leggi precedenti i contributi erano del 4 per cento per le regioni del centro-nord e del 5 per cento per le regioni del sud. Il disegno di legge al nostro esame aumenta questi contributi rispettivamente al 7 e all'8 per cento.

8ª COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo è elevata all'8 per cento.

(È approvato).

Art. 2.

Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella redistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resesi disponibili in seguito a revoche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.

(È approvato).

Art. 3.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità, previsto dall'articolo 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444, che proroga fino all'esercizio finanziario 1978 le norme di cui al Capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, rimane invariato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica** » (1623), di iniziativa dei senatori Alessandrini ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica », d'iniziativa dei senatori Alessandrini, Zuccalà, Santalco, Mazzei e Venanzetti.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 10 dicembre scorso, dopo la relazione del senatore Arnone, vennero preannunciati alcuni emendamenti, che sono stati concordati con il Ministero dei lavori pubblici e dei quali do ora lettura.

Il senatore Alessandrini propone di sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Il Ministro dei lavori pubblici dichiara, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, quali Istituti autonomi per le case popolari a carattere non provinciale sono esclusi dalla incorporazione prevista dal suddetto articolo ed equiparati ad ogni effetto agli Istituti provinciali.

Presso gli Istituti autonomi case popolari non provinciali, esclusi dall'incorporazione, è istituita la gestione speciale prevista dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ».

Il senatore Alessandrini propone inoltre di aggiungere i seguenti articoli:

Art. 1-bis.

L'ambito territoriale della competenza degli Istituti autonomi case popolari non provinciali è determinato dalla Regione, sentito l'istituto provinciale, tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistano.

La creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione può giustificare la revisione della competenza territoriale degli Istituti autonomi per le case popolari non provinciali.

Art. 1-ter.

Nell'ambito territoriale, determinato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 1-bis, gli Istituti autonomi case popolari non provinciali subentrano in tutti i rapporti concernenti gli immobili di proprietà o comunque già consegnati all'Istituto provinciale.

I rapporti tra gli Istituti provinciali e quelli non provinciali sono definiti mediante accordo che dovrà essere concluso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le questioni non risolte saranno definite dalla Regione nel successivo termine di due mesi.

Contro il provvedimento regionale è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale con competenza esclusiva estesa anche al merito.

Art. 1-quater.

La realizzazione dei programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge spetta agli Istituti provinciali.

I rapporti inerenti al trasferimento agli Istituti autonomi case popolari non provinciali degli alloggi realizzati con i programmi di cui al comma precedente sono definiti dalla Regione.

La parola al senatore Alessandrini per illustrare i predetti emendamenti.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli

collegli. Sento anzitutto il dovere di ringraziare il senatore Arnone per la puntuale e diligente relazione sul disegno di legge da me presentato, che si propone di dare pratica attuazione all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 30 dicembre 1972, volto a salvare i più efficienti tra gli Istituti autonomi case popolari funzionanti su base non provinciale. Come il relatore ha messo in evidenza, gli istituti meritevoli di essere salvati sono 11 e operano in varie regioni.

Attraverso ripetuti scambi di vedute con l'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, si è ora pervenuti ad una nuova formulazione dell'articolo unico e alla presentazione di tre articoli aggiuntivi.

In sostanza il primo articolo, nella nuova formulazione, esplicita il contenuto del citato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, stabilendo che il Ministero dei lavori pubblici dichiara quali istituti hanno carattere non provinciale e sono esclusi dalla incorporazione prevista dal citato articolo; il Ministro elencherà cioè quegli istituti di cui ritiene utile la sopravvivenza e che dovranno essere equiparati ad ogni effetto agli istituti provinciali. Essi debbono perciò essere sottoposti alla medesima disciplina, soprattutto per quanto si riferisce ad un particolare settore, gli edifici dati in gestione agli istituti in virtù della legge n. 865 e di altre disposizioni legislative. A tal fine viene costituita presso i predetti istituti la gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972.

Nel primo articolo aggiuntivo proposto si stabilisce che l'ambito territoriale nel quale gli istituti svolgono la propria attività è determinato dalle Regioni, sentito l'istituto provinciale e tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistono. Credo che non potrebbero aversi cautele maggiori di quelle che questo articolo 1-bis prevede. Si precisa poi ancora che eventuali modificazioni territoriali, ossia la creazione di circondari e comprensori o la modifica dell'estensione di quelli già esi-

8ª COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

stenti, possono giustificare la revisione della competenza territoriale degli istituti stessi.

L'articolo 1-ter stabilisce che, nell'ambito territoriale assegnato dalla Regione con le cautele previste nell'articolo 1-bis, gli istituti non provinciali subentrano in tutti i rapporti concernenti gli immobili di proprietà o comunque già consegnati all'istituto provinciale. In proposito proporrò un subemendamento tendente a stabilire che gli istituti non provinciali hanno competenza esclusiva nel loro ambito territoriale di attività. Pertanto, in applicazione della legge n. 865 e con la conseguente soppressione della GESCAL, tutto il patrimonio immobiliare è affidato all'istituto non provinciale, anche quello che in precedenza non era già assegnato agli istituti provinciali. È da tenere infatti presente che in alcuni casi tale trapasso non è avvenuto. Per esempio, a Biella, ove esiste un istituto autonomo non provinciale, le case GESCAL non sono ancora passate all'istituto provinciale.

Comunque, questo patrimonio immobiliare dovrebbe essere posto alle dipendenze dirette degli istituti non provinciali.

Lo stesso articolo 1-ter prevede inoltre che: « I rapporti tra gli istituti provinciali e quelli non provinciali sono definiti mediante accordo che dovrà essere concluso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le questioni non risolte saranno definite dalla Regione nel successivo termine di due mesi ». Anche qui si cerca di realizzare, in perfetta armonia, la definizione dei rapporti fra i vari organi demandando, in caso di contrasto, alla Regione, e *in extremis* al Tribunale amministrativo regionale competente per zona, la risoluzione della controversia.

Infine l'1-quater è un articolo di salvaguardia. Infatti è passato del tempo dal 1972 ad oggi, e, non essendo intervenuti provvedimenti di applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 più volte richiamato, si sono iniziati i lavori, che è opportuno siano terminati dall'Istituto che li ha cominciati.

Non credo di dovere ulteriormente illustrare gli articoli di cui sopra.

A R N O N E , *relatore alla Commissione*. Ho ascoltato attentamente quanto ha detto il senatore Alessandrini e, d'altra parte, avevo letto con altrettanta attenzione gli emendamenti da lui proposti. Mi trovo sostanzialmente d'accordo con essi; comunque mi rimetto al parere del Governo in merito.

C R O L L A L A N Z A . Vorrei chiedere al collega Alessandrini se non convenga unificare gli articoli 1 e 1-bis, giungendo ad una stesura di questo genere: « Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta delle Regioni, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036, gli Istituti autonomi per le case popolari a carattere non provinciale sono esclusi dalla incorporazione prevista dal suddetto articolo ed equiparati ad ogni effetto agli Istituti provinciali ».

In questo modo, fin dall'inizio affermiamo il concetto che il decreto è del Ministro, la proposta è delle Regioni e l'esclusione avviene in deroga alla norma generale degli Istituti provinciali. Credo che si possano unificare i due articoli, salvo fare poi un comma a parte per la creazione dei circondari.

G R O S S I . Circa l'articolo 1-bis, credo che debba essere sentita anche la provincia interessata, e non solo gli Istituti autonomi per le case popolari non provinciali. Lo stesso articolo prevede inoltre che la creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione può giustificare la revisione della competenza territoriale degli Istituti autonomi per le case popolari non provinciali. Tale disposizione mi sembra inopportuna in quanto ritengo che gli Istituti non debbano seguire le vicende dei comprensori o dei circondari, che in molte Regioni non esistono e non si sa se verranno istituiti. Propongo perciò la soppressione del secondo comma dell'articolo 1-bis.

Circa la procedura con la quale gli istituti provinciali e quelli non provinciali debbono regolare i loro rapporti, a me sembra macchinosa la seconda parte dell'articolo 1-ter laddove si prevede che: « I rapporti tra gli Istituti provinciali e quelli non provin-

ciali sono definiti mediante accordo che dovrà essere concluso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le questioni non risolte saranno definite dalla Regione nel successivo termine di due mesi ». A mio avviso sarebbe opportuno che la soluzione di questo problema venisse demandata immediatamente alla Regione che, sentiti gli istituti, decide su come si deve procedere.

M A D E R C H I . Noi, signor Presidente, come già abbiamo avuto occasione di dire, non siamo favorevoli a interventi di questo genere anche se ci rendiamo conto che la inefficienza del Governo stimola queste proposte. Il Governo non applica nè la 865, nè i decreti delegati. Se avesse applicato i decreti delegati, anche l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, avrebbe trovato la sua giusta applicazione. Anche le norme che regolano, ad esempio, la costituzione dei nuovi organi degli Istituti autonomi delle case popolari, avrebbero dato vita ad un nuovo modo di funzionare di questi Istituti, si sarebbe arrivati finalmente al ricalcolo degli affitti che debbono essere pagati dagli assegnatari delle case popolari, si sarebbero mandati via quei cittadini che non hanno diritto di starci e si sarebbero rese disponibili altre abitazioni per chi invece ne ha diritto. Insomma, si doveva mettere un po' d'ordine in questa materia. Il Governo invece tace su tutto questo, non c'è nemmeno una proposta di finanziamento per realizzare gli interventi che riguardano i centri storici, e consente che i parlamentari prendano iniziative di questo genere che francamente non vanno nella giusta direzione. Se vogliamo che effettivamente la riforma della casa, cioè l'avvio di un processo di ammodernamento degli Istituti autonomi delle case popolari, arrivi fino in fondo, dobbiamo cominciare a pretendere che le leggi trovino giusta applicazione. Io temo che dietro questa proposta ci sia anche un'altra ragione, non soltanto l'inefficienza del Governo. L'inefficienza del Governo offre il terreno su cui, poi, coltivare tante belle speranze di avere posti nei Consigli di amministrazione, presidenze e cose del genere. Questo è l'obiettivo

che vi proponete voi democristiani. Ecco perchè non consentite la soppressione degli enti inutili che non servono a niente e potrebbero benissimo essere incorporati negli Istituti autonomi delle case popolari; perchè credete sia opportuno, anche a fini clientelari, avere in mano questi organismi e utilizzarli come voi soli sapete fare. Noi siamo contrari, signor Presidente, lo abbiamo detto e scritto, e credo siamo coerenti con quanto è stato detto anche dal Governo a proposito di enti inutili. Se un'esigenza c'è — e non neghiamo che possa in qualche modo prospettarsi la opportunità o la necessità di mantenere in vita qualcuno di questi organismi — non è con un provvedimento di carattere settoriale che bisogna intervenire. Teniamo conto che c'è stata una sentenza della Corte costituzionale che riconosce alle Regioni il potere specifico di legiferare nei casi in cui sussiste una competenza delle Regioni; possono decidere nel modo che ritengono più opportuno e, sono queste ultime che, ove lo ritengano opportuno, possono chiedere al Ministro di fare una deroga per consentire l'applicazione dell'articolo 17.

Se questa procedura viene rispettata noi possiamo aderire al provvedimento presentato dai colleghi Alessandrini ed altri. Altrimenti siamo decisamente contrari.

S A M O N A . La questione affrontata dal provvedimento in discussione mi lascia abbastanza perplesso. Mi consta che per diverse ragioni c'è una crisi nei rapporti tra Istituti autonomi e Regioni perchè ormai si addossa all'Istituto autonomo per le case popolari una serie di operazioni che l'Istituto non intende assumere.

Inoltre, nell'ottanta per cento dei casi, le province hanno già i comprensori della cui presenza va tenuto conto.

S G H E R R I . Signor Presidente, io vorrei far rilevare che l'articolo 1-ter, ultimo capoverso, recita: « Contro il provvedimento regionale è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale con competenza esclusiva estesa anche al merito », il che suona in contraddizione con quelli che sono i compiti dei Tribunali regionali amministrativi, i

8ª COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

quali hanno la competenza ad intervenire, non nel merito, ma sulla legittimità degli atti.

PRESIDENTE. Circa le sue considerazioni, senatore Sgherri, debbo dire che la Commissione affari costituzionali si è espressa senza alcuna riserva sul disegno di legge; e questo dovrebbe lasciarci tranquilli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ARNONE, relatore alla Commissione. Brevemente, signor Presidente, vorrei fare qualche considerazione. Il discorso sugli enti inutili può trovarci senz'altro d'accordo. Gli istituti in questione, peraltro, non sono proprio da classificarsi enti inutili, se si pensa che l'Istituto provinciale di Civitavecchia amministra un notevole complesso di alloggi con bilancio non eccessivamente negativo, e che altri istituti hanno il bilancio in pareggio o in attivo.

Il collega Grossi propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1-bis, il che crea delle forti perplessità perchè il giorno in cui l'ente provincia non esisterà più (e già si vanno creando i Consorzi di comuni) non è opportuno che la sede dell'Istituto sia diversa dal capoluogo del Consorzio di comuni.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Arnone: sull'articolo 1-bis il senatore Grossi propone anche di sentire l'amministrazione provinciale. Lei è d'accordo?

ARNONE, relatore alla Commissione. Sono d'accordo, come sono anche d'accordo su un'altra proposta del senatore Grossi, nel senso di abbreviare i tempi previsti per dirimere le eventuali controversie sulla ripartizione delle competenze.

ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non sono d'accordo con l'affermazione del senatore Maderchi secondo cui siamo di fronte ad un tentativo di mantenere in vita enti inutili. È sufficiente avere una conoscenza anche su-

perficiale della realtà del nostro paese per capire che esistono in Italia realtà politiche, sociali, economiche e culturali che non possono essere mortificate con un centralismo malcelato dietro dichiarazioni di pluralismo. Nel nostro caso si tratta di mantenere in vita strutture reali che rispondono a dati storici del nostro paese. Basterebbe che il senatore Maderchi avesse occasione di ascoltare le popolazioni dei centri in cui gli Istituti autonomi delle case popolari non provinciali hanno ancora una ragione di esistenza per persuadersi della validità delle mie affermazioni. Quindi, per questi motivi, il Governo è favorevole a mantenere in vita questo numero limitato di Istituti autonomi non provinciali. Ritengo, infatti, che il disegno di legge che stiamo esaminando risponde ad un criterio di effettivo pluralismo democratico nel nostro paese. D'altra parte il provvedimento viene modificato in modo tale da assicurare una funzione primaria alle Regioni, le quali — non a caso — stabiliscono l'area territoriale di intervento di questi Istituti. Per tale ragione non sono d'accordo sulla proposta di sopprimere il comma che consente alle Regioni una elasticità in questa materia. Non ho invece nulla da obiettare sulla richiesta che venga ascoltata l'amministrazione provinciale competente in quanto la giudico una richiesta legittima e giusta. Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda la controversa questione della competenza del Tribunale amministrativo regionale. Anch'io ho delle perplessità in ordine ad un intervento di merito di questo organo. Devo però dire che sul disegno di legge ha espresso il suo parere favorevole la Commissione affari costituzionali; non mi sembra il caso, quindi, di sostituirmi ad essa.

Su tutte le altre questioni il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è sostituito dal seguente:

8ª COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

« Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta o d'intesa con la Regione competente per territorio, può disporre, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al seguente comma, l'incorporazione degli Istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale negli Istituti autonomi provinciali.

Gli Istituti autonomi per le case popolari a carattere non provinciale aventi in gestione non meno di 1.000 vani di alloggi popolari sono esclusi dall'incorporazione e sono equiparati, a tutti gli effetti, agli Istituti autonomi per le case popolari provinciali. Ad essi spetta, nel territorio di loro competenza, l'esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica previsti per gli IACP ».

Il senatore Alessandrini ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo unico con il seguente:

« Il Ministro dei lavori pubblici dichiara, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, quali Istituti autonomi per le case popolari a carattere non provinciale sono esclusi dalla incorporazione prevista dal suddetto articolo ed equiparati ad ogni effetto agli Istituti provinciali.

Presso gli Istituti autonomi case popolari non provinciali, esclusi dall'incorporazione, è istituita la gestione speciale prevista dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.
(È approvato).

Dopo l'articolo unico, il senatore Alessandrini propone di aggiungere un articolo 1-bis. Ne do lettura:

« L'ambito territoriale della competenza degli Istituti autonomi case popolari non provinciali è determinato dalla Regione, sentito l'istituto provinciale, tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistano.

La creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione può giustificare la revisione della competenza territoriale degli Istituti autonomi per le case popolari non provinciali ».

Il senatore Grossi ha presentato un subemendamento tendente ad aggiungere al primo comma — terzo rigo — dopo le parole « l'istituto provinciale » le altre: « e l'Amministrazione provinciale ».

Inoltre, sempre il senatore Grossi ha presentato un subemendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

GROSSI. Insisto per la votazione del primo subemendamento; ritiro invece il secondo subemendamento.

ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sono favorevole al subemendamento presentato dal senatore Grossi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Grossi al primo comma dell'articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Alessandrini, quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Il senatore Alessandrini propone di aggiungere un articolo 1-ter. Ne do lettura:

« Nell'ambito territoriale, determinato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 1-bis, gli Istituti autonomi case popolari non provinciali subentrano in tutti i rapporti concernenti gli immobili di proprietà o comunque già consegnati all'Istituto provinciale.

I rapporti tra gli Istituti provinciali e quelli non provinciali sono definiti mediante accordo che dovrà essere concluso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le questioni non risolte saranno definite dalla Regione nel successivo termine di due mesi.

Contro il provvedimento regionale è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale con competenza esclusiva estesa anche al merito ».

ALESSANDRINI. Propongo un subemendamento tendente ad aggiungere al primo comma — secondo rigo — dopo le pa-

8ª COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

role: « gli Istituti autonomi case popolari non provinciali » le altre: « hanno competenza esclusiva e ».

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento aggiuntivo presentato dal senatore Alessandrini.

(E approvato).

Il senatore Grossi ha presentato un subemendamento tendente a sostituire il testo del secondo comma con il seguente: « I rapporti tra gli Istituti provinciali e quelli non provinciali sono definiti dalla Regione nel termine di tre mesi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

Il senatore Sgherri ha presentato un subemendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

A R N O N E , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento soppressivo del terzo comma presentato dal senatore Sgherri.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Alessandrini, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(E approvato).

Il senatore Alessandrini propone un articolo 1-*quater*, di cui do lettura:

« La realizzazione dei programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge spetta agli Istituti provinciali.

I rapporti inerenti al trasferimento agli Istituti autonomi case popolari non provinciali degli alloggi realizzati con i programmi di cui al comma precedente sono definiti dalla Regione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

M A D E R C H I . Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, che voteremo contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

A seguito dell'accoglimento degli articoli aggiuntivi, occorrerà procedere ad alcune rettifiche di *coordinamento*. Pertanto, gli articoli aggiuntivi 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quater* divengono rispettivamente articoli 2, 3 e 4; così pure, va rettificato — secondo la predetta numerazione — il riferimento di cui al primo comma dell'articolo 3.

Poichè non si fanno osservazioni, le predette rettifiche di *coordinamento* s'intendono approvate.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Alifana** » (2086) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Alifana », già approvato dalla Camera dei deputati.

8ª COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Essendo io stesso relatore alla Commissione, ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta del 10 dicembre scorso, il seguito della discussione del disegno di legge è stato rinviato in quanto la Commissione bilancio aveva chiesto una proroga di otto giorni per l'espressione del parere su taluni emendamenti proposti dal Governo, parere che è stato espresso questa mattina in senso favorevole. Come ricorderete, sono stati presentati due ordini del giorno, uno del senatore Santonastaso e l'altro dei senatori Avezzano Comes e Piscitello.

Do dettatura dell'ordine del giorno del senatore Santonastaso:

La 8ª Commissione permanente del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 2086, considerata l'assoluta priorità dell'ammodernamento del tronco Santa Maria Capua Vetere-Napoli e del potenziamento di quello Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese rispetto alla ventilata realizzazione della funivia Piedimonte Matese-San Gregorio Matese,

invita il Governo a dare tassativa precedenza, in sede di approvazione dei programmi prevista dall'articolo 2, all'ammodernamento delle tratte Santa Maria Capua Vetere-Napoli e Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese.

Come relatore debbo dire che, data la situazione veramente grave in cui versa la linea Alifana, sono del parere che i fondi stanziati siano da utilizzare per rendere funzionale questa linea, che serve un'area superaffollata interna alla grande metropoli partenopea, senza disperdere i finanziamenti in iniziative particolari come la ventilata realizzazione di una funivia del Matese.

I senatori Avezzano Comes e Piscitello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La 8ª Commissione permanente del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 2086, considerato che una parte rilevante delle ferrovie in concessione esistenti nel nostro paese svolge un ruolo essenziale per le comunicazioni regionali; ricordato che con l'articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 1975,

n. 377, si è provveduto a finanziare i progetti di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, e che con il presente disegno di legge si provvede ad un ulteriore finanziamento per la ferrovia Alifana; rilevato che le ferrovie del Sud-Est esistenti nella regione pugliese svolgono un ruolo essenziale provvedendo, in particolare, al trasporto quotidiano di cospicue masse di pendolari e di un numero sempre maggiore di studenti che gravitano sui centri urbani della regione,

impegna il Governo a presentare, con urgenza, un provvedimento per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie in concessione esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, d'intesa con le regioni interessate.

Concordo con questo ordine del giorno e vorrei pregare il Governo di accoglierlo senza riserve.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti*. In relazione al primo ordine del giorno, che posso accogliere, vorrei far presente che i fondi recati dal disegno di legge riguardano esclusivamente l'ammodernamento di alcune tratte della linea Alifana. Circa il secondo ordine del giorno posso assicurare il senatore Avezzano Comes che, nell'ambito del cosiddetto piano a medio termine, vi sono fondate speranze di poter ottenere degli ulteriori stanziamenti per le ferrovie in concessione. In quella sede evidentemente saranno esaminate con particolare attenzione le esigenze delle ferrovie in concessione dell'Italia meridionale. Non posso però assumere un impegno nel senso di una attuazione immediata.

A V E Z Z A N O C O M E S . È stato fatto per la Lombardia, deve essere fatto per le regioni meridionali. Precedentemente mi sono lasciato convincere e ho ceduto, non chiedendo al Governo un impegno preciso, ma oggi no. Il Governo deve impegnarsi a risolvere questo problema.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Proporei al senatore Avezzano Comes di modificare l'ordine del giorno, sostit-

8^a COMMISSIONE

102° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

tuendo alle parole: « con urgenza » le altre: « con la maggiore sollecitudine ».

A V E Z Z A N O . C O M E S . Accolgo il suggerimento del Presidente.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Con la modifica proposta dal Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

Il Presidente ed altri colleghi avevano chiesto notizie circa il collegamento ferroviario Roma-Rocca d'Evandro-Venafro. Il collegamento è inserito nel piano d'intervento straordinario, con uno stanziamento di 10 miliardi. La coreografia del nuovo tracciato è stata inviata alle Regioni interessate, perchè possano pronunciarsi in merito. Esso accorcerà il collegamento tra Roma e il Molise di 30 chilometri, migliorando anche le caratteristiche altimetriche del percorso.

Erano state altresì chieste notizie attinenti al futuro piano pluriennale delle ferrovie. Le Ferrovie dello Stato stanno elaborando una prima piattaforma di natura essenzialmente funzionale e il Ministero dei trasporti ha in corso contatti con le Regioni interessate al fine di integrare tale piattaforma. Con il piano generale dei trasporti sarà presa in esame la possibilità del collegamento Matera-Metaponto-Foggia. Non siamo quindi al punto di concretizzare tale ipotesi, ma nel nuovo piano essa sarà attentamente considerata.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ringrazio l'onorevole sottosegretario Degan per la sua puntuale risposta alle nostre istanze.

Se non si fanno osservazioni, passiamo all'esame degli articoli sulla base del nuovo testo proposto dal Governo.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dei primi due articoli che, a mio avviso, andrebbero unificati.

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad effettuare interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana.

Art. 2.

Agli interventi di cui all'articolo 1 si provvederà secondo un piano quinquennale e per l'importo globale di lire 63 miliardi.

Il testo unificato da me proposto è il seguente:

« Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad effettuare interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana secondo un piano quinquennale per l'importo di lire 63 miliardi ».

P I S C I T E L L O . Riteniamo però che sia opportuno, fin da questo primo articolo, stabilire l'esigenza che l'elaborazione del piano venga effettuata d'intesa con le Regioni.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ma si tratta soltanto di un piano finanziario di esecuzione quinquennale.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Proseguendo nell'esame degli articoli sarà soddisfatto, senatore Piscitello; infatti, all'articolo 4 stabiliremo quanto segue: «... sui provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo precedente sarà in ogni caso preventivamente sentita la regione Campania, che si pronuncerà entro 30 giorni dalla richiesta ».

P I S C I T E L L O . Avrei preferito che il concerto con le Regioni risultasse fin dal primo articolo; comunque non insisto.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Lasciamo, dunque, l'articolo 1 così come l'ho letto e rimandiamo all'articolo 4, o ad altro articolo, l'inserimento della precisazione richiesta dal senatore Piscitello.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il testo unificato degli articoli 1 e 2 da me proposto e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

I programmi ed i progetti di ammodernamento e potenziamento nonchè le eventuali varianti saranno approvati con decreti del Ministro dei trasporti su parere della Commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti a disciplinare l'esecuzione delle opere e delle forniture da parte della società concessionaria, nonchè i relativi pagamenti e la revisione prezzi.

Propongo che il contenuto del successivo articolo 7, il quale stabilisce che i decreti ministeriali di cui all'articolo 3 costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste, diventi terzo comma dell'articolo 3 con il seguente testo: « Con i predetti decreti sono dichiarate la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere previste ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto, tendente ad aggiungere all'articolo 3 il comma che ho testè letto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Sui provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo precedente sarà in ogni caso preventivamente sentita la Regione interessata la quale dovrà far conoscere le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Ministro dei trasporti, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, può far luogo al raggruppamento organico dei servizi ferroviari in concessione dell'area metropolitana di Napoli in base ad accordi fra i vari enti interessati.

Propongo di sostituire il primo comma con il seguente: « Sui provvedimenti da adotta-

re ai sensi del precedente articolo 2 sarà in ogni caso preventivamente sentita la regione Campania, che si pronuncerà entro 30 giorni dalla richiesta ».

P I S C I T E L L O . Noi proponiamo, invece, di sostituirlo con il seguente: « I provvedimenti di cui agli articoli precedenti saranno adottati d'intesa con la Regione interessata ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Senza precisare un termine?

P I S C I T E L L O . Riteniamo che non sia necessario perchè la Regione non deve esprimere un parere, bensì deve raggiungere un'intesa con il Ministero dei trasporti. L'intesa è indispensabile perchè la ferrovia Alfana è di interesse regionale e si inserisce nel piano generale dei trasporti della Campania.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Su questo punto, onorevoli colleghi, debbo dire che l'esigenza di raggiungere una intesa sul piano pratico con la regione Campania è condivisa dal Governo. La formalizzazione dell'intesa fra il Ministero e la Regione rappresenta però un fatto non coerente con la legislazione in essere in questo settore. Faccio particolare riferimento alla legge di conversione del decreto-legge n. 377 che ha stanziato duecento miliardi per tre ferrovie interessanti la regione Campania con la stessa procedura prevista dall'articolo 4, così come proposto dal presidente relatore: si creerebbero perciò discrepanze tra una ferrovia e l'altra. Inoltre il voler prevedere formalmente l'intesa rischia di appesantire notevolmente la procedura allungando i tempi di realizzazione dei programmi.

Per quanto riguarda il problema della unificazione delle gestioni delle diverse ferrovie in concessione della Campania ricordo che ne abbiamo lungamente discusso alla Camera. Sono emerse molte difficoltà di natura pratica e giuridica nonchè di carattere finanziario che sconsigliano l'aggregazione delle varie ferrovie.

F E R M A R I E L L O . Nell'articolo 4, secondo comma, del testo accolto dalla Camera dei deputati, si parla di programmi di ammodernamento delle diverse ferrovie approvati previa presentazione di un piano unitario. Questo comma può sembrare privo di importanza, invece su di esso si è discusso nella Regione Campania per mesi, risultando evidente l'esigenza di un coordinamento da parte della regione in modo da evitare che ciascuna azienda utilizzi i finanziamenti per suo conto.

Per quanto riguarda le Tranvie provinciali di Napoli (TPN) che gestiscono l'Alifana ci troviamo di fronte ad una situazione particolarmente deteriorata per cui, se non vi è un coordinamento da parte della Regione, può accadere che i 63 miliardi vengano dispersi in iniziative del tutto superflue come ha fatto rilevare il senatore Santonastaso con il suo ordine del giorno.

L'emendamento proposto dal senatore Piscitello, prevedendo l'intesa con la Regione, tende proprio a riaffermare l'esigenza di un coordinamento in sede regionale.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Si potrebbe ripristinare il testo dell'articolo 4 così come è formulato nel disegno di legge, dicendo: « I programmi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea nonchè quelli della ferrovia Alifana saranno approvati previa presentazione di un piano unitario ».

P I S C I T E L L O . Al secondo comma non vogliamo fare riferimento al decreto-legge n. 377?

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Potremmo anche non farlo perchè la legge è ad esso successiva. Comunque si può far riferimento all'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. In definitiva, l'articolo 4 potrebbe essere formulato nel seguente testo:

« Sui provvedimenti da adottare ai sensi del precedente articolo 2 sarà in ogni caso

preventivamente sentita la regione Campania, che si pronuncerà entro 30 giorni dalla richiesta.

I programmi di ammodernamento e di potenziamento della ferrovia Alifana, nonchè quelli delle ferrovie Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea finanziati dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, saranno approvati previa presentazione di un piano unitario.

Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può promuovere, d'intesa con la regione Campania, il raggruppamento organico dei servizi ferroviari in concessione dell'area metropolitana di Napoli ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel testo ora letto.

(È approvato).

Art. 5.

Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo di lire 63 miliardi, fermo restando che i pagamenti — cui si farà luogo sulla base di stati d'avanzamento di importo non inferiore al 3 per cento dei lavori e delle forniture previste — non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di:

lire 5 miliardi per il 1977;
lire 8 miliardi per il 1978;
lire 15 miliardi per il 1979;
lire 15 miliardi per il 1980;
lire 20 miliardi per il 1981.

(È approvato).

Art. 6.

Una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le opere previste dai progetti di cui all'articolo 3, pari a non meno del 40 per cento del relativo ammontare, sarà riservata agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare.

8ª COMMISSIONE

102º RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Propongo di sostituire le parole « del relativo ammontare » con le altre: « dello stanziamento complessivo ».

Metto ai voti tale emendamento formale.
(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

L'articolo 7 è stato assorbito nell'articolo 2.

Art. 8.

Le opere e il materiale mobile della ferrovia Alifana saranno acquisiti in proprietà dallo Stato in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario dello Stato disposto dalla presente legge, e saranno lasciati in uso gratuito alla società concessionaria, che ne curerà la perfetta conservazione anche con i necessari interventi di straordinaria manutenzione, provvedendo a proprie spese alle integrazioni in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a cause di forza maggiore.

All'uopo il Ministero dei trasporti provvederà, d'intesa con la società concessionaria, all'individuazione delle opere costituenti la ferrovia Alifana e le sue dipendenze nonchè delle unità di materiale rotabile e di esercizio che s'intenderà acquisito, interamente o per una quota determinata, in proprietà dallo Stato.

Qualora l'onere per l'ammodernamento sopportato dalla società concessionaria superi il 20 per cento dell'importo stabilito con la presente legge, la scadenza della concessione potrà essere prorogata sino a 25 anni, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di cui alla presente legge.

Le indennità ed i corrispettivi di qualsiasi genere, eventualmente dovuti alla società concessionaria alla fine della concessione, saranno liquidati, per le diverse categorie di opere, nella stessa misura e con le stesse modalità previste dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed in particolare come indicato dall'articolo 9 di tale legge.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere di lire 63 miliardi si provvede con le leggi di approvazione del bilancio dello Stato in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1981, stabilendo la quota parte degli stanziamenti che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le suddette operazioni alle condizioni e alle modalità che saranno di volta in volta stabilite con le leggi di approvazione del bilancio.

È opportuno, al primo comma aggiungere, dopo la parola « miliardi », le altre: « derivante dall'attuazione della presente legge ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9, come risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

A seguito degli emendamenti in precedenza approvati, si rendono necessarie talune rettifiche di coordinamento alla numerazione degli articoli ed ai riferimenti in essi contenuti. Pertanto, gli articoli 3, 4, 5 e 6 divengono rispettivamente articoli 2, 3, 4 e 5; gli articoli 8 e 9 divengono rispettivamente articoli 6 e 7. Così pure, dovranno essere coordinati i riferimenti contenuti negli articoli 3, 4 e 5 della nuova numerazione.

Poichè non si fanno osservazioni, le suddette rettifiche di coordinamento s'intendono approvate.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,10.